

**CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XVI LEGISLATURE/XVI LEGISLATURA**

Proposta di legge regionale

n. 117

Disposizioni per la valorizzazione degli artisti in Valle d'Aosta.

presentata dai Consiglieri PERRON, FOU DRAZ, SAMMARITANI, LUCIANAZ,
MANFRIN, LAVY, GANIS, BRUNOD, AGGRAVI, DISTORT e PLANAZ

il 31 luglio 2023

RELAZIONE

Il completo sviluppo delle arti rappresenta, da sempre, uno degli indici più significativi per giudicare una società nel suo grado di civiltà.

La possibilità per ogni individuo di scoprire, affinare e realizzare il proprio talento e le proprie inclinazioni artistiche, deve quindi essere annoverata tra gli obiettivi che ogni entità politica dovrebbe porsi.

Una società composta da persone creative e realizzate, che si sentono sostenute e valorizzate nelle loro espressioni artistiche, incoraggiate dalle manifestazioni più classiche fino a quelle più originali ed anticonformistiche, è una società che si sviluppa in ogni campo, da quello psicologico personale a quello civile e comunitario, da quello sociale a quello economico.

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, per le sue piccole dimensioni geografiche e per la sua esigua popolazione, presenta sia fattori limitanti alla valorizzazione dei propri artisti, sia potenziali punti forti. Se un artista valdostano non può chiaramente attingere a grandi numeri e quindi rischia di vedere la sua attività ristretta ad un pubblico limitato, i nostri confini e le nostre caratteristiche possono altresì costituire una sorta di protezione e successiva proiezione competitiva verso altre realtà regionali o nazionali. Scopo della presente legge è quindi valorizzare questi elementi forti, favorendo l'emergere degli artisti valdostani ed incentivandone la crescita, quantitativa e qualitativa, al fine di incentivare la proiezione della loro attività verso realtà altre dai nostri confini.

Inoltre il marcato afflusso turistico estivo ed invernale di cui il nostro territorio giova, unito agli ingenti sforzi passati ed in essere, volti alla valorizzazione del settore culturale regionale, i quali hanno permesso la creazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale presenti regolarmente nella nostra offerta culturale,

possono rappresentare una vetrina, nonché una modalità di confronto e di crescita, degli artisti locali attraverso scambi e contatti fra omologhi di ogni settore che giungono nella nostra Regione.

Con la presente legge si interviene quindi sulla persona fisica degli artisti, inclusi in un "Albo degli artisti valdostani", il quale consente di ottenere i benefici specifici previsti e descritti dettagliatamente in séguito.

La presente legge compendia la legislazione attualmente in vigore senza modificare né intaccare impianti normativi esistenti, andando a coprire settori ad ora non normati e da un'angolatura differente, la persona fisica, che attualmente non rientra nel quadro legislativo legato all'arte e all'offerta culturale.

La presente proposta di legge si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, ovvero la valorizzazione in loco e la proiezione degli artisti regionali verso altre realtà regionali, nazionali ed internazionali. Riconosce inoltre benefici economici ad artisti residenti in Valle d'Aosta o a soggetti che svolgono la propria attività artistica continuativamente nel territorio regionale da almeno due anni.

L'articolo 2 definisce i beneficiari della legge, cioè gli artisti in qualità di persone fisiche, enucleando le sette tipologie artistiche comprese nella definizione.

L'articolo 3 istituisce un "Albo degli artisti valdostani", diviso in due sezioni denominate "Spettacoli dal vivo" e "Arte", a loro volta comprendenti le sette sottosezioni dei settori artistici già esposti nell'articolo 2. Vengono inoltre esplicitati i criteri di ammissione allo stesso.

L'articolo 4 determina l'istituzione di una "Consulta per gli artisti valdostani", nominata dalla Giunta regionale, e ne specifica le funzioni.

L'articolo 5 tratta dei vantaggi economici per le attività artistiche degli iscritti all'Albo, divisi per contributi e sussidi nonché per possibili attribuzioni tramite bandi. Vengono contemplate inoltre possibili fruizioni di servizi, spazi o

attrezzature di proprietà pubblica attraverso la messa a disposizione gratuita o a canone agevolato degli stessi.

L'articolo 6 tratta i contributi per le spese di trasferta, differenziate per la doppia sezione dell'albo e demanda alla Giunta regionale la definizione dei parametri e delle modalità di rimborso.

L'articolo 7 istituisce contributi per corsi di formazione e perfezionamento. Ne sancisce inoltre la computabilità insieme alle spese di trasferta in caso di corsi svolti fuori dal territorio regionale.

L'articolo 8 sancisce il principio per cui agli artisti iscritti all'Albo possono essere riservate occasioni annuali di esibizione artistica, nelle varie forme precipue di ogni campo artistico, in forma gratuita nelle strutture regionali e in quelle che vedono la compartecipazione regionale. Vengono incentivate inoltre le sinergie con le realtà comunali.

L'articolo 9 sancisce il principio per il quale gli artisti iscritti all'Albo possono essere inseriti, in ottica promozionale e laddove le condizioni contrattuali con soggetti terzi lo consentano, in esibizioni e spazi espositivi di manifestazioni organizzate dalla Regione, anche qualora esse siano di livello nazionale ed internazionale. Al comma 2 viene inserita la possibilità di quote di esibizione riservate durante la rassegna della "Saison culturelle", limitandone la partecipazione a soggetti scelti nel rispetto dei criteri di rotazione ed equità.

L'articolo 10 rinvia alla Giunta regionale, con propria deliberazione, a definire le funzioni della Consulta, i parametri e le modalità di calcolo dei rimborsi nonché ogni ulteriore aspetto necessario per l'applicazione della presente legge.

L'articolo 11 dispone degli oneri finanziari e definisce le coperture per l'applicazione della presente legge.

Art.1
(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste riconosce nel libero sviluppo delle arti un investimento per la crescita individuale oltre che civile, economica e sociale della collettività.
2. La Regione incentiva, riconosce e valorizza le attività di artisti che risiedono in Valle e favorisce la proiezione della loro attività verso altre realtà regionali, nazionali ed internazionali, nonché la possibilità di scambi e contatti fra gli stessi e artisti di altre realtà territoriali sul territorio valdostano.
3. La Regione, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, riconosce benefici economici ad artisti residenti in Valle d'Aosta o a soggetti che svolgono la propria attività artistica continuativamente nel territorio regionale da almeno due anni.

Art. 2
(Oggetto)

1. Sono considerati artisti e soggetti beneficiari della presente legge, in qualità di persone fisiche, coloro che:
 - a) svolgono attività musicale, nella forma di solisti o di band, relativa a qualsiasi genere e con qualsiasi strumento musicale. Il soggetto solista deve risiedere in Valle d'Aosta, mentre per le band composte da più elementi almeno uno di essi deve risiedere sul territorio regionale;
 - b) svolgono attività nel settore della danza;
 - c) svolgono attività nel settore del teatro;
 - d) svolgono attività di arte scultorea di tipo contemporaneo, con qualsiasi tipo di materiale e soggetto;
 - e) svolgono attività di arte pittorica, compreso il disegno;
 - f) svolgono attività di fotografia;
 - g) svolgono attività di scrittura, sia in forma poetica che in forma di prosa.

Art. 3
(Istituzione di un Albo degli artisti valdostani)

1. È istituito un "Albo degli artisti valdostani", di seguito denominato albo, costituito da due sezioni:

- a) sezione "Spettacoli dal vivo", comprendente una sottosezione di musica nella forma di solisti o di denominazione di band, nonché una sottosezione di danza e una sottosezione di teatro;
 - b) sezione "Arte", comprendente una sottosezione di arti plastiche e pittoriche, comprendenti scultura, pittura e disegno, nonché una sottosezione di fotografia e una sottosezione di scrittura.
2. La richiesta di iscrizione all'albo deve essere presentata alla struttura competente entro il 30 settembre di ogni anno. L'albo è aggiornato e pubblicato con cadenza annuale entro il mese successivo.
 3. Possono iscriversi all'albo coloro che:
 - a) sono residenti nella Regione Valle d'Aosta o svolgono la propria attività nel territorio regionale da almeno due anni;
 - b) svolgono un'attività continuativa e prevalente in uno o più settori artistici, orientata nel senso di una ricerca qualitativa.
 4. L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Regione.

Art. 4

(Costituzione di una Consulta per gli artisti valdostani)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nomina, per il periodo della legislatura e su proposta dell'Assessore competente, una Consulta per gli artisti valdostani, composta da cinque soggetti di cui uno facente funzione di Presidente.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, redige un regolamento che specifica le funzioni della Consulta e i requisiti dei componenti che ne fanno parte.
3. La Consulta provvede a coordinare gli interventi di sostegno agli artisti, valutare la congruità economica e la validità artistica delle proposte e dei progetti ricevuti, garantire criteri di equità e rotazione, valutare ad insindacabile giudizio l'accesso all'Albo di cui all'articolo 3.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

Art. 5

(Vantaggi economici per le attività artistiche degli iscritti all'albo)

1. I vantaggi economici di cui agli articoli 6,7, 8 e 9, possono essere concessi sotto forma di:
 - a) contributi: i quali sono finanziamenti liquidati dietro presentazione della relativa documentazione di spesa, corredata dalla prova di pagamento;
 - b) sussidi: i quali sono finanziamenti liquidati dietro presentazione di una relazione sul loro utilizzo. L'ammontare dei sussidi è limitato. Il loro importo massimo possibile è stabilito con delibera della Giunta regionale.
2. I vantaggi economici possono anche essere attribuiti attraverso la messa a disposizione gratuita o a canone agevolato di servizi, spazi o attrezzature di proprietà pubblica. I vantaggi economici possono essere concessi anche tramite bandi. Gli uffici regionali sostengono i beneficiari anche con attività di consulenza, formazione e di trasferimento del know-how.
3. I vantaggi economici sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Possono beneficiare dei vantaggi economici gli artisti inseriti nell'Albo di cui all'articolo 3.

Art. 6

(Contributi per le spese di trasferta)

1. Per le trasferte degli artisti della sezione "Spettacoli dal vivo", in caso di esibizioni o eventi al di fuori del territorio regionale, è previsto il rimborso dell'80 per cento dei costi sostenuti, calcolato nelle modalità riconosciute di chilometraggio e carburante, previa consegna della documentazione necessaria per attestarne le spese e l'effettivo svolgimento in locali privati, locali pubblici, festival e teatri.
2. Le medesime modalità di rimborso sono previste per gli artisti della sezione "Arte" quando impegnati nella partecipazione di mostre, esposizioni, ateliers, simposi, concorsi, eventi dimostrativi o promozionali svolti al di fuori del territorio regionale, previa consegna della

documentazione necessaria per attestarne le spese e l'effettiva partecipazione.

3. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 10, i criteri e le modalità di calcolo del rimborso.

Art. 7

(Contributi per corsi di formazione e perfezionamento)

1. I contributi per corsi di formazione e di perfezionamento sono assegnati in una quota pari all'80 per cento dei costi sostenuti, previa consegna della documentazione necessaria per attestarne le spese e l'effettiva partecipazione.
2. Nel caso di corsi svolti al di fuori del territorio regionale, i contributi sono comprensivi delle spese di trasferta di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Esibizioni dal vivo e spazi espositivi sul territorio regionale)

1. Agli artisti iscritti nella sezione "Spettacoli dal vivo" e "Arte" dell'Albo di cui all'articolo 3, possono essere riservate occasioni annuali di esibizione artistica, sotto forma di concerti, festival, concorsi ed esibizioni, nonché di mostre, esposizioni, ateliers e simposi, in forma gratuita nelle strutture regionali e in quelle che vedono la compartecipazione regionale.
2. Sono incentivate le sinergie e le attività di promozione delle opere prodotte e degli spettacoli dal vivo con le realtà comunali presenti sul territorio, previ accordi con i Comuni interessati.

Art. 9

(Quota riservata di esibizioni e spazi espositivi in manifestazioni organizzate dalla Regione)

1. Agli artisti iscritti nella sezione "Spettacoli dal vivo" dell'Albo di cui all'articolo 3 possono essere riservate quote di partecipazione ai concerti e ai festival organizzati dalla Regione e svolti sul territorio regionale, in ottica promozionale, in apertura ad artisti nazionali ed internazionali, ogni qual volta le condizioni contrattuali con i soggetti terzi lo consentano.
2. Agli artisti di cui al comma 1 possono essere riservate quote di esibizione durante la rassegna della "Saison culturelle". Gli artisti selezionati per un determinato

anno, anche se presenti in diverse formazioni, band e progetti, non potranno partecipare alle due successive edizioni della stessa, nel rispetto dei criteri di rotazione ed equità.

3. Agli artisti della sezione "Arte" dell'Albo di cui all'articolo 3 possono essere destinati spazi espositivi nell'ambito di mostre, esposizioni, atelier, simposi, concorsi, presentazioni di libri e manifestazioni di livello nazionale e internazionale, organizzati dalla Regione e svolti sul territorio regionale, ogni qual volta le condizioni contrattuali con i soggetti esterni lo consentano.

Art. 10
(*Rinvio*)

1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni della Consulta di cui all'articolo 4, comma 2, i criteri e le modalità di calcolo dei rimborsi di cui all'articolo 6, comma 3, nonché ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario per l'applicazione della presente.

Art. 11
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 100.000 per l'anno 2023, in euro 200.000 per l'anno 2024 e in euro 200.000 per l'anno 2025.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi nel settore culturale), Titolo I (Spese correnti) per euro 100.000 nel 2023, per euro 200.000 nel 2024 e per euro 200.000 nel 2025.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.